

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

PROVINCIA DI FERRARA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE

ORGANO DI REVISIONE
DOTT.SSA GRAZIA ZEPPA

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 31 del 31/07/2020

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

Preso atto che in data 11/06/2020, atto n. 17, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

Richiamato il verbale n. 30 del 21/07/2020 con il quale questo Organo di revisione ha espresso il parere al rendiconto della gestione 2019;

Rilevato che risulta convocato il Consiglio comunale per l'approvazione del rendiconto 2019 per il giorno 06/08/2020;

Preso atto che in data 30/07/2020 è stata trasmessa a questo Organo di revisione, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, prevista per il 06/08/2020, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

Rilevato che in data 30/07/2020 questo Organo di revisione, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, ha richiesto in via d'urgenza tramite pec la documentazione giustificativa delle variazioni proposte sul fronte delle maggiori entrate previste in considerazione del periodo feriale di questo Organo e che l'Ente ha trasmesso in data odierna quanto richiesto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del*

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della

gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Si richiama l'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone *“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.

Richiamata la Faq 41/2020 con la quale la Commissione Arconet ha precisato che: *“Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato*

entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022."

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di revisione prende atto che sono stati sottoposti all'esame i seguenti documenti:

- a. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi;
- b. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- c. l'elenco delle variazioni da apportare al bilancio 2020/2022;

Rilevato che non è stata trasmessa:

- una situazione aggiornata della gestione dei residui;
- una situazione aggiornata della gestione di competenza;

L'Organo di revisione, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2, lettera g).

Preso atto che i Responsabili dei servizi con apposite note hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio o comunque compatibili con le entrate stimate;
- l'assenza di debiti fuori bilancio.

Rilevato che i Responsabili dei servizi in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute.

L'Organo di revisione, pertanto, prende atto che al momento non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Preso atto, pertanto, degli effetti prodotti dalla presente variazione al bilancio, come riepilogati nella sottostante tabella:

2020	euro	euro
Parte corrente		
Maggiori entrate	55.381,15	
Minori entrate	-72.942,10	
Totale entrate		-17.560,95
Maggiori spese	62.839,05	
Minori spese	-80.400,00	
Totale spese		-17.560,95
Equilibrio di parte corrente		0,00
Parte capitale		
Maggiori entrate	11.000,00	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate		11.000,00
Maggiori spese	11.000,00	
Minori spese	0,00	
Totale spese		11.000,00
Equilibrio di parte capitale		0,00
Differenza		0,00

L'Organo di revisione ha verificato:

- che con la variazione apportata al bilancio, gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono rispettati;
- che il fondo di cassa risulta non negativo;
- l'attendibilità delle variazioni proposte;

L'Organo di revisione prende atto che:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione risulta congruo;
- il contributo previsto di euro 15.364,00 dovrà essere restituito al Comune di Copparo, così come comunicato con pec in data odierna.

CONCLUSIONE

L'Organo di Revisione:

visti

- l'art. 193, D.Lgs.n.267/2000 (Tuel);
- l'art. 175, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel)
- il punto 4.2, lettera g), dell'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi alla proposta di deliberazione esaminata;

chiede

di trasmettere a questo Organo di revisione, copia del mandato al Comune di Copparo a seguito dell'incasso del contributo sopra evidenziato;

raccomanda

- **un monitoraggio costante della gestione di bilancio 2020/2022 (competenza, residui e cassa) a causa dell'emergenza Covid-19, al fine di consentire, in caso di necessità, tempestive azioni correttive;**
- **di procedere con ulteriore verifica della salvaguardia degli equilibri del bilancio 2020/2022 entro il termine del 30 settembre, ponendo anche particolare attenzione alla gestione dei residui;**
- **un'attenta gestione della spesa finanziata dai trasferimenti statali e/o regionali concessi per far fronte all'emergenza Covid-19, in quanto saranno oggetto di successivi controlli da parte di questo Organo di revisione;**

tutto quanto sopra esposto e raccomandato,

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio e alle variazioni di bilancio di previsione proposte.

Lì, 31/07/2020

Firma digitale

Il Revisore

Dott.ssa Grazia Zeppa